

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Assegno di maternità di base concesso dai Comuni (art. 74 del D.Lgs. 151/2001 già art. 66 L. 448/1998 – D.P.C.M. 452/2000, artt. 10 e ss): titoli di soggiorno validi per la concessione dell’assegno – Circolare INPS n. 35 del 9 marzo 2010 2

Patto di stabilità interno: Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente la certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2009 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 3

Istruzioni per la richiesta, da parte dei comuni, delle province e delle ex IPAB del contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali – Circolare Ministeriale F.L. 5/2010 del 5 marzo 2010 3

Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Parere in ordine alla applicabilità dell’art. 14 D.Lgs. 150 agli enti locali (Nucleo di Valutazione/Organismo indipendente di Valutazione) 4

Pubblicate online le “Linee guida per i siti web della PA” art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione 5

DDL recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani 7

Assegno di maternità di base concesso dai Comuni (art. 74 del D.Lgs. 151/2001 già art. 66 L. 448/1998 – D.P.C.M. 452/2000, artt. 10 e ss): titoli di soggiorno validi per la concessione dell’assegno – Circolare INPS n. 35 del 9 marzo 2010

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha diffuso la circolare n. 35 concernente i titoli di soggiorno validi per la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni alle cittadine non comunitarie residenti in Italia.

La circolare chiarisce che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 3/2007, la "carta di soggiorno" di cui all'art. 9 del D.Lgs. 286/1998 è stata sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", rilasciato a tempo indeterminato.

Pertanto, le cittadine non comunitarie in possesso del citato permesso hanno diritto, in presenza degli altri requisiti di legge, all'assegno di maternità in questione.

Inoltre l'assegno continuerà ad essere concesso alle cittadine non comunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempreché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno.

Si sottolinea, comunque, che il possesso del titolo di soggiorno rimane requisito fondamentale ai fini della concessione dell'assegno e che, pertanto, in ogni caso, solo a seguito della presentazione del titolo il Comune procederà a trasmettere all'Inps i dati relativi alle domande sospese ai fini del pagamento dell'assegno.

Si precisa infine che sono ammesse a beneficiare dell'assegno di maternità anche le cittadine non comunitarie in possesso della *carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione* (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della *carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro*, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs.vo n. 30/2007. Si rammenta che per "familiare" devono intendersi:

il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art. 2 del D.Lgs. 30/2007 e circolare n. 19 del 6 aprile 2007 del Ministero degli Interni, punto 2).

Il testo integrale della circolare è reperibile sul sito istituzionale dell'inps.

Patto di stabilità interno: Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente la certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2009 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

La Ragioneria Generale dello Stato informa che è stato firmato il D.M. relativo alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2009 (art. 77-bis, co.15, d.l. 25/06/2008, n. 112).

Le province e i comuni sopra i 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti nel citato D.M.

La certificazione potrà essere predisposta, tramite l'apposita applicazione web, a partire dall'11 marzo 2010.

Le province e i comuni che non provvedono ad inviare detta certificazione nei modi e nei tempi indicati sono considerati, ai sensi dell'articolo 77-bis, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 9-bis, comma 4, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, inadempienti al patto di stabilità interno 2009.

Il decreto inoltre contiene in allegato il prospetto della certificazione del patto 2009 che sarà utilizzato per il trasferimento delle informazioni sul patto di stabilità interno relative alle risultanze al 31 dicembre 2009 e con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità interno in termini di competenza mista.

Il testo integrale del D.M. e relativi allegati sono disponibili sul sito della Ragioneria Generale dello Stato : <http://www.rgs.tesoro.it>

Istruzioni per la richiesta, da parte dei comuni, delle province e delle ex IPAB del contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali – Circolare Ministeriale F.L. 5/2010 del 5 marzo 2010

A norma dell'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, è stata previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità

montane, nonché alle ex Ipab di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

Con la circolare in oggetto, il Ministero dell'Interno fornisce le indicazioni per la richiesta, da parte dei comuni, delle province e delle ex IPAB del contributo erariale in esame.

A tal fine gli Enti interessati dovranno predisporre una certificazione contenente gli elementi informativi del personale interessato, l'ammontare del trattamento economico annuo spettante a ciascun dipendente cui è stata concessa l'aspettativa sindacale, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'ente, il periodo - relativo all'anno di riferimento della richiesta - per il quale è stata concessa l'aspettativa sindacale, nonché l'ammontare del contributo richiesto.

Nel presentare istanza di rimborso gli enti sono tenuti ad utilizzare il modello di certificato allegato alla circolare consultabile sul sito internet di questa Direzione centrale nella sezione "Le Circolari e i decreti" alla pagina <http://finanzalocale.interno.it/circ/fl5-10.html>.

Gli enti dovranno trasmettere i certificati, in un originale ed una copia, alla Prefettura-UTG competente per territorio entro il termine del 30 aprile 2010.

Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Parere in ordine alla applicabilità dell'art. 14 D.Lgs. 150 agli enti locali (Nucleo di Valutazione/Organismo indipendente di Valutazione)

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009 dispone che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, si doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance.

Il comma 8 dell'art. 14 d.lgs. 150, prevede che i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Con la delibera n. 4/2010, la Commissione ha già chiarito che non tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 sono tenute ad istituire un Organismo di valutazione, pur essendo destinatarie della nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 150/2009 in materia di contrattazione collettiva e comunque chiamate a svolgere, con modalità organizzative proprie, procedure di valutazione delle strutture e del personale.

I soggetti tenuti a nominare, entro il 30 aprile 2010 (termine previsto dall'art. 30, comma 2, del decreto n. 150), i membri degli Organismi indipendenti di valutazione sono stati individuati nelle aziende e nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1999, con esclusione dell'Agencia del Demanio, e negli altri enti pubblici nazionali.

Per le Regioni e gli enti locali, invece, l'articolo 16 del decreto n. 150/2009 indica quale disposizione di diretta applicazione esclusivamente l'articolo 11, commi 1 e 3, in materia di trasparenza.

Le Regioni e gli enti locali sono tuttavia tenuti, entro il 31 dicembre 2010, ad adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli del decreto n. 150 indicati nel comma 2 del citato articolo 16.

Tra questi principi, è richiamato l'articolo 7, che attribuisce lo svolgimento della funzione di misurazione e valutazione delle performance agli Organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14, alla Commissione ed ai dirigenti di ciascuna amministrazione.

Le Regioni e gli enti locali dovranno quindi tenere conto di quanto stabilito dal legislatore nell'articolo 14 nonché delle linee guida determinate dalla Commissione nella delibera n. 4/2010 e, dunque, anche del paragrafo 2.4 della citata delibera in cui è ribadito il divieto di nomina previsto dal comma 8 dell'articolo 14.

In conclusione, è necessario che le Regioni e gli enti locali, nelle disposizioni di adeguamento, richiamino l'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 150/2009.

Occorre precisare inoltre che tale divieto riguarda, tra altri, coloro che abbiano avuto, nei tre anni precedenti la proposta di nomina, rapporti con le organizzazioni sindacali.

Quanto alla composizione degli Organismi, nella delibera n. 4/2010, la Commissione ha già evidenziato come sia necessario assicurare una presenza tratta all'interno dell'amministrazione e una presenza di componenti esterni: infatti, la complessità delle funzioni demandate agli Organismi di valutazione richiede una buona conoscenza dell'amministrazione e, al tempo stesso, l'esigenza che l'Organismo svolga il proprio ruolo con capacità innovativa ed in condizione di assoluta autonomia.

Pubbligate online le “Linee guida per i siti web della PA” art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione

Il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione informa che sono state pubblicate online le "Linee guida per i siti web della PA" in una versione preliminare.

Le linee guida, previste dall'art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 26 novembre 2009, n. 8, intendono suggerire alle pubbliche amministrazioni criteri e

strumenti per la riduzione dei siti web pubblici obsoleti ed il miglioramento di quelli attivi, in termini di principi generali, gestione e aggiornamento, contenuti minimi.

A tal fine, il documento delinea gli aspetti fondamentali del processo di miglioramento continuo dei servizi e delle informazioni rivolte al cittadino, attraverso la comunicazione via Internet, che devono contraddistinguere l'azione di ogni pubblica amministrazione.

Indirizzate a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Linee guida intendono rappresentare uno strumento il più possibile agile e fruibile, ad uso non esclusivo degli "addetti ai lavori".

Il documento è strutturato come di seguito descritto:

- La **prima sezione** definisce i destinatari delle Linee guida e illustra sinteticamente i riferimenti normativi più rilevanti, richiamando i principi generali ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche nella attuazione degli indirizzi contenuti nella Direttiva n. 8/2009.
- La **seconda sezione** identifica i possibili interventi da realizzare, sulla base delle diverse tipologie di siti web pubblici.
- La **terza sezione** è dedicata al processo di razionalizzazione dei contenuti e di riduzione dei siti web obsoleti, con lo scopo di fornire uno schema logico di partenza attraverso cui ogni pubblica amministrazione può pianificare le attività necessarie.
- La **quarta sezione** propone criteri di indirizzo per accompagnare le pubbliche amministrazioni nel percorso di miglioramento costante della qualità dei propri siti web, richiamando principi chiave, requisiti essenziali e processi fondamentali.
- La **quinta sezione** indica criteri e strumenti per il trattamento dei dati e della documentazione pubblica.
- La **sesta sezione** illustra orientamenti e principi generali utili a fornire elementi di indirizzo per le pubbliche amministrazioni che vorranno confrontarsi su temi innovativi come la valutazione da parte degli utenti, le rilevazioni di qualità attraverso il benchmark tra amministrazioni, il confronto e l'interazione dei cittadini.

Ad integrazione del documento, in Appendice sono trattati i seguenti temi:

Appendice A1 - Contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici - Descrive in dettaglio un insieme di contenuti minimi che un sito istituzionale pubblico deve necessariamente presentare.

Appendice A2 - Componenti funzionali per la costruzione dei siti web delle PA - Suggerisce un modello per la strutturazione dei siti web pubblici, distinguendo tra le differenti tipologie di servizi, con lo scopo di fornire alle pubbliche amministrazioni criteri per l'individuazione delle categorie applicabili al proprio dominio.

Appendice A3 - Criteri per lo sviluppo e la gestione dei siti web delle PA - Fornisce raccomandazioni per la realizzazione e la gestione dei siti web delle pubbliche amministrazioni, proponendo l'adozione di un approccio metodologico basato sul ciclo di vita di un progetto.

Appendice A4 - Ruoli coinvolti nello sviluppo e nella gestione dei siti web delle PA - Specifica il ruolo della figura a cui, all'interno dell'amministrazione, è attribuita la responsabilità del procedimento di pubblicazione dei contenuti del sito, delineandone funzioni e compiti, in coordinamento con altre risorse strategiche.

La documentazione è reperibile al seguente link:

http://www.funzionepubblica.gov.it/ministro/pdf/linee_guida_siti_web_PA.pdf

DDL recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2010, è stato approvato uno schema di disegno di legge recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, che introduce disposizioni innovative in materia di promozione e divulgazione dei temi della tutela ambientale e del patrimonio arboreo e boschivo, recuperando e rilanciando la "Giornata nazionale degli alberi" da celebrare il 21 novembre di ogni anno, attraverso iniziative da realizzare nelle scuole, nelle università e negli istituti d'istruzione superiore.

A tal fine ogni anno la Giornata nazionale degli alberi sarà intitolata e dedicata ad un tema specifico di rilevante valore etico, culturale e sociale con l'obiettivo di stimolare l'interesse e la consapevolezza dei giovani sui temi dell'ambiente e dell'ecosistema, coinvolgimento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e da politiche di riduzione delle emissioni, di prevenzione del dissesto idrogeologico e miglioramento della qualità dell'aria.

Il disegno di legge, inoltre, modifica la legge n. 113 del 1992, dando effettività all'obbligo imposto ai Comuni di porre a dimora un albero per ogni neonato residente.

Il provvedimento sarà trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni per il parere di competenza.

Bergamo, 16 marzo 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord